



Comune di Vinovo

Città Metropolitana di Torino

CAPITOLATO

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELLA FARMACIA COMUNALE DI VINOVO**

INDICE

Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 - Normativa di riferimento	3
Art. 3 – Oggetto.....	3
Art. 4 – Corrispettivo.....	4
Art.5 – Ubicazione della Farmacia comunale e caratteristiche dei locali.....	5
Art. 6 – Durata della Concessione	5
Art. 7 – Principi Generali	6
Art. 8 - Obblighi a carico del Concessionario	6
Art. 9- Ruolo ed obblighi del Concedente.....	9
Art. 10- Carta dei Servizi	9
Art. 11 – Autorizzazioni, concessioni, accreditamenti	10
Art. 12 – Utilizzo dell’Immobile, arredi e delle attrezzature	10
Art. 13 – Obblighi del Concessionario – Manutenzione dell’Immobile ed inerenti arredi, impianti ed attrezzature	11
Art. 14 – Migliorie	12
Art 15 – Esonero di responsabilità	12
Art 16 – Riconsegna dell’Immobile	13
Art. 17 – Garanzia di continuità del Servizio	13
Art. 18– Divieto di cessione della Convenzione e di subconcessione.....	14
Art. 19 -Regole particolari relative alla Concessione della Farmacia	14
Art. 20- Gestione del personale e flessibilità organizzativa	15
Art. 21 – Formazione e aggiornamento del personale.....	16
Art. 22 – Norme in materia di sicurezza.....	16
Art. 23 Garanzia definitiva	16
Art-24 Responsabilità per danni e coperture assicurative	17
Art 25. – Risoluzione per inadempimento del Concessionario	17
Art 26 – Recesso	19
Art 27 – Penali e risarcimento del maggior danno	20
Art 28. Clausola di salvaguardia sociale	21
Art. 29 - Stipula del Convenzione	21
Art 30- Spese a carico del Concessionario	22
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	22

Art. 32 – Ulteriori obblighi.....	22
Art 33 - Norme finali di garanzie	23
Art. 34 - Foro competente	23
Art. 35 - Trattamento dati personali	23
Art. 36 - Domicilio legale.....	24
Art. 37 - Responsabile del Progetto.....	24

Art. 1 – Definizioni

1. Nell’ambito del presente Capitolato (di seguito il Capitolato di Gestione) facente parte integrante della Convenzione, le parole ed espressioni indicate con la lettera maiuscola, ove non diversamente specificato, avranno il significato a loro attribuito nella Convenzione.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. La gestione del servizio farmaceutico e l'erogazione delle prestazioni sono disciplinate dalle disposizioni di seguito indicate:
 - Testo unico delle leggi sanitarie R. D. 27.07.1934 n. 1265;
 - Legge n. 475/1968 sulle “Norme concernenti il servizio farmaceutico” e s.m.i e relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 21.08.1971 N. 1275;
 - Legge n. 362 del 8/11/1991 sulle “Norme di riordino del settore farmaceutico” e s.m.i. ;
 - D.L. 24.01.2012 n. 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione dalla L. 2403.2012 n. 27 e s.m.i.;
 - L.R. n. 78/1980 sulle “Norme per il trasferimento alle Unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica” ed in particolare l’art. 14 “Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie”;
 - D. Lgs. n. 201 del 23/12/2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
 - D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici”

Art. 3 – Oggetto

1. Il Comune di Vinovo, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, ai sensi della L.n. 475/1968 e delle disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, intende affidare la gestione della farmacia comunale, con sede in Vinovo, Via Europa n°8, al Concessionario.
2. Il servizio, oggetto dell’affidamento, riguarda lo svolgimento delle attività di seguito indicate, che dovranno essere espletate con regolarità e continuità nel rispetto della normativa vigente:
 - a) la produzione, la vendita al pubblico e la dispensazione di specialità farmaceutiche per uso umano e veterinarie, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, prodotti di medicazione, prodotti dietetici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, alimenti per la prima infanzia, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti ortopedici e tutti gli altri prodotti normalmente oggetto di vendita nelle Farmacie;
 - b) la produzione dei servizi nel settore sociosanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l’effettuazione di test diagnostici telemedicina, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l’attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
 - c) le ulteriori attività indicate nel documento “Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia”;

- d) la gestione delle prenotazioni degli esami dei pazienti presso il Punto prelievi di Vinovo nonché la consegna delle impegnative degli esami all'Asl, ritiro e consegna delle provette all'Asl nonché consegna provette ai pazienti;
 - e) i servizi che il Concessionario si è impegnato a erogare all'Utenza in sede di Gara attraverso l'Offerta presentata.
3. Il Servizio sarà espletato dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto definito dal presente Capitolato di Gestione e negli atti ad esso allegati, dall'Offerta presentata in sede di Gara, dalla Convenzione e dai Documenti Contrattuali, dalla Carta dei servizi.
 4. il Comune potrà affidare al concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, purché attinenti o connessi con il servizio oggetto di concessione
 5. Il Comune è e resta il titolare della Sede Farmaceutica, la relativa intestazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nell'insegna e in ogni altra forma di pubblicità della stessa.
 6. Il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale (ovverosia l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del servizio, in cui sono inclusi la titolarità a conseguire i ricavi, il personale dipendente e relativo T.F.R, gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci) che è connessa al Servizio che egli si impegna a gestire.
 7. Il Comune di Vinovo rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario verso i dipendenti, collaboratori, fornitori, enti o istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune concedente.

Art. 4 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dai ricavi derivanti dallo svolgimento della gestione della Farmacia Comunale oggetto della concessione per tutta la durata della stessa.
2. A fronte del diritto riconosciuto al Concessionario di svolgere il Servizio, percependone i relativi ricavi ed utilizzando a tal fine l'Immobile, il Concessionario si impegna a riconoscere, in favore del Comune:
 - a) un importo fisso una tantum pari ad 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
 - b) un Canone di Concessione annuo, di importo fisso pari ad 42.000,00 (euro quarantadue/anno), oltre IVA di Legge, (il "**Canone Minimo Garantito**"); così distribuito:

Anno di gestione	Percentuale canone fisso	Importo annuo :
1° anno	50%	€ 21.000,00
2° anno	60%	€ 25.200,00
3° anno	80%	€ 33.600,00
4° anno	90%	€ 37.800,00
dal 5° al 20°	100%	€ 42.000,00

- c) un importo variabile pari al 4% (quattro per cento), **soggetto a rialzo**, dei ricavi annui come risultanti dalla dichiarazione annuale IVA/bilancio (Non saranno ammesse offerte economiche a ribasso rispetto agli importi/percentuali minime indicate al presente paragrafo).
3. Gli importi di cui al precedente paragrafo 1, dovranno essere liquidati al Comune alle seguenti scadenze:

Importo fisso una tantum alla stipula dell'atto di concessione della gestione della farmacia comunale;

Canone Minimo Garantito, in n. 12 rate mensili anticipate di pari importo, da liquidarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Per il primo e l'ultimo anno di Concessione, il Canone Minimo Garantito sarà rapportato ai mesi o frazione di mesi di effettiva vigenza della Concessione;

il Canone Variabile, entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui il Canone di Concessione di riferisce.

4. Il Canone Minimo Garantito sarà soggetto, a partire dal secondo anno di Concessione, a rivalutazione ISTAT annuale pari al 100% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI), rilevato al 31 gennaio di ogni anno.
5. Il Canone di Concessione dovrà essere versato dal Concessionario anche in caso di mancata disponibilità dell'Immobile e/o in caso di mancata prestazione del Servizio.
6. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di quanto dovuto e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il ritardato o il mancato assolvimento del Canone di Concessione, nei valori e nei termini previsti ai precedenti paragrafi, costituisce inadempimento contrattuale e comporterà, senza necessità di messa in mora del Concessionario, oltre all'applicazione degli interessi legali e di mora, l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 27 nonché la risoluzione della Concessione.
7. L'inadempienza del Concessionario dà facoltà al Concedente di avvalersi della garanzia definitiva per la riscossione di quanto dovuto, oltre a costituire causa di risoluzione per inadempienza, ai sensi e nelle forme di cui al successivo all'articolo 25
8. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a liquidare al precedente concessionario uscente:
 - a) la somma di euro 26.244,00, Iva esclusa, valore dei beni non ammortizzati presenti all'interno della farmacia;
 - b) previo inventario, il valore delle scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out).

Art.5 – Ubicazione della Farmacia comunale e caratteristiche dei locali

1. La Farmacia comunale di Vinovo è ubicata presso i locali di proprietà comunale siti in Vinovo, Via Europa 8, Fraz. Garino.
2. I locali di proprietà comunale ove ha sede la Farmacia consistono in: ingresso su locale da adibirsi ad attività commerciale, disimpegno, locale deposito, locale ufficio/direzione, bagno/antibagno, locale ripostiglio. L'immobile è censito catastalmente al N.C.E.U. come Fabbricato, Foglio 1, p.lla 1665 sub.7 cat. C1 classe 2.
3. Il Concessionario non potrà trasferire la sede presso altri locali per tutta la durata della Concessione.
4. La Concessione comprende l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a proprie cure e spese:
 - a) alle eventuali modifiche di allestimento
 - b) alla manutenzione ordinaria dei locali
 - c) all'ulteriore dotazione di arredi, beni strumentali ed attrezzature, in aggiunta e/o sostituzione di quanto oggi esistente, per il regolare svolgimento del Servizio;
 - d) alle spese condominiali (All.1)

Art. 6 – Durata della Concessione

1. La Convenzione è efficace dalla stipulazione della stessa, al fine dell'esecuzione delle necessarie attività propedeutiche all'avvio del Servizio, fermo che il Concessionario riconosca ad accetti espressamente che la gestione del concessionario uscente terminerà, presumibilmente, in data 31 dicembre 2025.
2. In considerazione di quanto stabilito al precedente paragrafo 1, la Concessione avrà durata di vent'anni con inizio presunto il 1/1/2026 ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio.
3. Alla conclusione naturale della concessione **non è previsto il rinnovo del contratto.**
4. Allo scadere della Concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto alla continuazione del Servizio.
5. Al fine di evitare interruzioni nella conduzione della Farmacia fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della concessione alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.
6. Le merci che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino, alla cessazione del rapporto, inventariate a cura del concessionario, determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out), saranno oggetto di cessione a titolo oneroso al nuovo Concessionario, o dell'Ente nell'ipotesi di reinternalizzazione del servizio.
7. La resa dei locali al termine della Concessione rimane disciplinata al successivo art. 12.
8. Il Concessionario, alla cessazione del rapporto di concessione, per termine finale od anteriore per qualunque causa intervenuta, non avrà altresì alcun diritto in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.
9. L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e la conseguente risoluzione del contratto, per fatti imputabili al Concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto contrattuale tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario.
10. Il Comune, a questo scopo, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, oltre alla richiesta di eventuali ulteriori danni patiti e patienti.

Art. 7 – Principi Generali

1. Tutte le prestazioni oggetto della Concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario.
2. L'affidamento della concessione comporta il trasferimento al Concessionario del Rischio Operativo così come definito dall'art. 177 del D. Lgs. 36/2023.
3. Il Concessionario, per l'intera durata della Concessione, avrà cura di valorizzare, far funzionare correttamente ed efficacemente il servizio farmaceutico. Inoltre, assumerà come specifico obiettivo, il costante perseguimento della corretta gestione fondata sui principi generali stabiliti nel documento "Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", ossia eguaglianza, efficienza ed efficacia, continuità, diritto di scelta, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza, riservatezza, accoglienza e partecipazione, i quali vengono assunti come specifici obblighi contrattuali e specificazione dei doveri di diligenza nella conduzione dell'attività e che dovranno essere alla base della Carta della Qualità dei servizi che dovrà essere predisposta dal Concessionario come indicato all'art. 10.
4. L'eventuale riduzione dei ricavi derivanti dalla gestione rispetto alle attuali risultanze contabili costituisce rischio a carico del Concessionario.
5. L'eventuale incremento dei costi derivanti dalla gestione, per qualsiasi causa anche derivante da obbligo normativo di adeguamento, da generalizzato aumento dei prezzi, sarà a totale carico del Concessionario che non potrà in alcun modo avanzare rivendicazioni nei confronti del Comune.

Art. 8 - Obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti adempimenti generali:

- a) gestire il Servizio nel rispetto della disciplina contenuta nelle leggi e regolamenti che disciplinano il settore farmaceutico nonché dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio, ivi compresi quelli statuiti nella Dir. P.C.M. 27.1.1994 di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione efficienza ed efficacia, cortesia tutela, valutazione, e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico;
- b) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a proprie spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del Servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- c) mantenere l'Immobile in condizioni idonee ad erogare il Servizio e dotarsi dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il regolare Servizio previsto nella Convenzione;
- d) erogare tutti servizi previsti dai Documenti di Gara e dall'Offerta, nonché i seguenti servizi minimi:
 - obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall' ASL;
 - obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere e per conto dell'ASL competente secondo le norme convenzionali;
 - obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall' ASL di riferimento sia attuali che futuri;
 - obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere delle diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
 - obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenenti specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza.
- e) avere e mantenere un'insegna che preveda anche la dicitura di "FARMACIA COMUNALE" per tutta la durata della concessione;
- f) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- g) collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorra a quest'ultima;
- h) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'Utenza, oltre a quelli descritti nella Carta dei Servizi e nell'Offerta, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
- i) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi delle normative vigenti;

- j) gestire la Farmacia oggetto della presente Concessione svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili; lo svolgimento di tali attività deve includere quelle espressamente previste dal documento “Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della Farmacia”; le attività che compongono il Servizio devono anche essere realizzate dal Concessionario nei modi e nel rispetto dei principi enunciati nel documento sopra citato;
- k) redigere e trasmettere al Concedente la “Carta della qualità dei servizi della farmacia” entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione nel rispetto degli Standard Minimi di qualità del servizio allegati al presente bando; la Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia. Il Concessionario si impegna a rispettare i contenuti previsti nella stessa;
- l) sostenere economicamente (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Vinovo, ogni investimento e spesa attinenti alla gestione della farmacia.
- m) garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di apertura al pubblico di almeno 40 (quaranta) ore da distribuire in un contesto di almeno 6 giorni e lo svolgimento dei turni di servizio nei giorni festivi previsti dalle autorità competenti o miglior orario offerto in sede di Gara;
- n) redigere e consegnare al Concedente, entro il 30 giugno dell’esercizio successivo, il bilancio di esercizio dell’unità locale in Concessione, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell’efficacia ed efficienza del servizio;
- o) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, animali, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all’interno dei locali della farmacia in conseguenza dell’esercizio dell’attività data in concessione ed attivare idonea copertura assicurativa;
- p) tenere manlevato e indenne il Comune da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura, assumendosi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa;
- q) trasmettere a mezzo pec entro il 30 giugno di ogni anno: il volume di affari derivante dal bilancio Dichiarazione IVA, corredato da ricevuta telematica di presentazione della Dichiarazione, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- r) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- s) applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai C.C.N.L. di categoria del settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti;
- t) curare che nell’esecuzione del servizio siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- u) nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale ed in possesso di un’esperienza come farmacista di almeno 2 anni, maturata al momento della nomina. Il Direttore della farmacia dovrà svolgere il suo ruolo per tutta la durata della concessione e la nomina dovrà essere comunicata al Concedente entro la stipula del contratto.
- v) in caso di sostituzione del Direttore della farmacia, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 3 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore avente i medesimi requisiti di cui sopra;
- w) espletare il Servizio affidato in Concessione con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

- x) munirsi a proprie cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;
- y) rispettare le vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza e igienico-sanitarie, nonché quelle che, di volta in volta, dovessero essere impartite dalle competenti Autorità.
- z) porre in essere, alla scadenza della Convenzione, tutti gli atti e le attività necessarie finalizzate al passaggio delle consegne in favore del nuovo gestore subentrante, al fine di evitare disagio agli utenti.
- aa) Il Concessionario subentrerà nell'esercizio della farmacia all'ottenimento del rilascio delle rispettive autorizzazioni da parte dell'Asl competente e del Comune e comunque tale subentro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla stipula della Convenzione.

Art. 9- Ruolo ed obblighi del Concedente

1. Il Comune, titolare del servizio farmaceutico oggetto della presente concessione, esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.
2. Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.
3. Il Comune vigila sull'andamento del servizio e sul rispetto delle condizioni che saranno previste in convenzione.
4. Il Comune potrà chiedere chiarimenti al gestore su questioni tecniche e organizzative, attinenti al servizio e segnalare eventuali disservizi o inadempimenti. Il gestore è obbligato a consentire al Comune l'accesso agli atti e documenti inerenti lo svolgimento di attività a qualunque titolo connesse con il servizio.
5. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia Comunale ove sarà svolto il servizio oggetto del contratto in presenza del gestore o suo delegato. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.
6. Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole preventivamente con il concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio;
7. Il Comune, per tutta la durata della Concessione, si impegna a:
 - a) favorirne l'avvio e l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza o altri provvedimenti/pareri comunali che si rendessero necessarie nel corso della Concessione;
 - b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti;

Art. 10- Carta dei Servizi

1. Il Concessionario, entro il termine di 6 mesi dalla stipulazione della Convenzione, dovrà predisporre la "Carta della qualità dei servizi della Farmacia comunale" nel rispetto dei parametri e degli standard minimi illustrati nel documento "Standard minimi delle qualità delle prestazioni per la predisposizione della carta dei servizi", individuando adeguati indicatori di attività e di misurazione dei servizi offerti, sotto forma di parametri qualitativi e temporali.
2. La suddetta "Carta della qualità dei servizi della Farmacia" dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia e in coerenza con quanto prescritto in termini

di servizi a quanto previsto nel contratto di concessione del servizio di gestione della Farmacia comunale.

Art. 11 – Autorizzazioni, concessioni, accreditamenti

1. L'assistenza farmaceutica, erogata da farmacie comunali ed a gestione privata, è attivata attraverso il convenzionamento obbligatorio con le Aziende Territoriali Sanitarie, in virtù del quale le farmacie costituiscono strutture incardinate nel Servizio Sanitario Nazionale, impegnate a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria previa autorizzazione-concessione regionale.
2. L'apertura della farmacia comunale è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'ASL. L'apertura della farmacia comunale dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione. La richiesta di autorizzazione all'apertura della farmacia all'ASL dovrà essere presentata in tempi congrui per garantire l'avvio delle attività di vendita. L'autorizzazione all'apertura verrà rilasciata con deliberazione del direttore generale dell'ASL con proprio provvedimento, a seguito di attività istruttoria volta ad accertare i requisiti professionali, l'assenza di incompatibilità previste dall'art. 8 della L. 632/1991.
3. L'apertura della farmacia è subordinata all'esito positivo dell'eventuale visita ispettiva, effettuata in prossimità della data di apertura. In prossimità dell'apertura della farmacia ed in ogni caso dopo che è stata presentata la richiesta di autorizzazione di apertura all'ASL, il Concessionario dovrà ottemperare agli ulteriori adempimenti nei confronti del Ministero della Salute e corrispondere i relativi oneri e tasse.

Art. 12 – Utilizzo dell'Immobile, arredi e delle attrezzature

1. L'Immobile adibito al Servizio e le inerenti dotazioni strumentali (arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche) verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento dell'inizio della Concessione, dietro pagamento al Concessionario uscente del valore netto dei beni non ammortizzato.
2. La disponibilità dei locali viene trasferita al Concessionario limitatamente ed esclusivamente in relazione all'espletamento del Servizio oggetto della Concessione.
3. Il Concessionario non potrà mutare, nemmeno parzialmente, tale destinazione d'uso, pena la risoluzione della Convenzione.
4. Con la consegna delle chiavi il Concessionario viene costituito ad ogni effetto utilizzatore e custode dei locali e si obbliga ad usare e mantenere l'Immobile stesso, ed inerenti arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, in ottime condizioni di manutenzione, adempiendo debitamente e puntualmente agli obblighi assunti ai sensi dei commi successivi.
5. I locali al termine della concessione dovranno essere restituiti in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso.
6. Sarà cura e responsabilità esclusiva del Concessionario ottenere e mantenere in vigore per tutta la vigenza della Convenzione, a proprie spese, ogni permesso/autorizzazione/nulla osta/licenza/concessione (cumulativamente, Autorizzazioni) necessari per l'esercizio dell'Immobile della propria attività. Resta inteso che l'eventuale mancanza di autorizzazioni non farà venire meno l'obbligo del Concessionario di adempiere alle obbligazioni tutte previste nella concessione, né potrà considerarsi - per qualsivoglia motivo - imputabile al Comune concedente, rinunciando sin d'ora il Concessionario a qualsiasi diritto o azione verso il Concedente in relazione al mancato o ritardato ottenimento, mantenimento in vigore o rispetto di tali Autorizzazioni.
7. Il Concessionario si impegna in particolare:
 - a) a rispettare qualsiasi vigente nonché futura normativa applicabile in relazione all'attività condotta presso l'Immobile;

- b) ad adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta dai regolamenti applicabili e dalle competenti autorità per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - c) ad adottare ogni misura e precauzione che potrebbe essere richiesta o raccomandata dai regolamenti applicabili e dalle competenti autorità, con riguardo alla gestione e al controllo dei consumi energetici e idrici e della produzione e dello smaltimento dei rifiuti nonché, in generale, alla sostenibilità ambientale;
- 8. La descrizione dello stato dei locali, degli inerenti arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche sarà effettuata a mezzo verbale redatto e sottoscritto a cura delle parti contraenti, antecedentemente alla “consegna delle chiavi”, con redazione contestuale di apposito “inventario”.
 - 9. La formale “consegna” di locali, degli inerenti arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, avverrà all’inizio della Concessione, previa redazione di apposito verbale sottoscritto da entrambi i contraenti.
 - 10. In tale contesto, il Concessionario dichiarerà di essere a piena conoscenza dello stato di fatto, di diritto e manutentivo dell’immobile e di considerarlo pienamente idoneo all’uso, esente da vizi e/o difetti che possano pregiudicare l’utilizzazione in conformità al presente Capitolato e/o che possano influire sulla salute di chi vi svolge l’attività, con rinuncia sin da ora a far valere nei confronti del Concedente qualsiasi diritto o pretesa afferenti qualsiasi inidoneità dello stesso rispetto all’uso convenuto.

Art. 13 – Obblighi del Concessionario – Manutenzione dell’Immobile ed inerenti arredi, impianti ed attrezzature

- 1. Sono ad integrale, esclusivo e diretto carico del Concessionario le spese per tutte le utenze e canoni (energia elettrica, riscaldamento, idriche, telefoniche e condominiali ed ogni altra connessa al servizio), la pulizia locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per il mantenimento dell’immobile e relativi arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, ivi inclusi gli interventi di adeguamento normativo correlati alla propria attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, adeguamenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione incendi).
- 2. Sono altresì a carico del Concessionario le spese per il rinnovo e/o riallestimento di arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche dei locali di vendita e locali annessi.
- 3. Il Concessionario terrà a proprio carico, ogni tassa, imposta e/o tariffa dovuta in ragione dell’occupazione dell’Immobile a titolo, ivi incluse le tasse relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, comunque denominate, sostenendone direttamente le relative spese.
- 4. Il Concessionario sarà tenuto alla voltura ed intestazione a proprio nome delle utenze di cui al paragrafo 1.
- 5. Con riferimento alla Manutenzione Ordinaria di impianti, attrezzature e dotazioni informatiche, il Concessionario si impegna a stipulare con ditte specializzate contratti per la manutenzione ordinaria periodica.
- 6. Il Concessionario dovrà ottenere a proprie spese tutti i permessi necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ed adeguamento normativo cui al comma 1, con obbligo di conformarsi a tutti i regolamenti applicabili e le direttive emanate dalle competenti autorità in materia. Il Concessionario dovrà tenere indenne il Comune concedente da qualsiasi pregiudizio di qualsiasi natura che possa essere sofferto da quest’ultimo per effetto dell’esecuzione dei suddetti lavori.
- 7. Il Concessionario dovrà consegnare al competente Servizio Tecnico del Comune tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, una copia completa di tutte le pratiche, elaborati grafici e autorizzazioni ottenute.

8. Qualora il Concessionario dovesse omettere di dare esecuzione agli interventi a suo carico ed a tale inadempimento non venisse posto rimedio entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla relativa comunicazione a cura del competente Servizio Tecnico del Comune concedente, il Comune concedente potrà provvedervi direttamente, con diritto di rivalsa e rimborso a carico del Concessionario, entro 30 (trenta) giorni, delle spese e dei costi sostenuti, incrementati degli interessi calcolati al tasso stabilito ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 27.
8. Gli interventi di Manutenzione Straordinaria dovranno essere autorizzati preventivamente dal Comune, a cura dell'Area Tecnico Manutentiva
9. Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare al Comune ogni eventuale spesa sostenuta dal Comune medesimo sostenuta ma relativa a periodi successivi alla decorrenza della Concessione. A titolo esemplificativo e non esaustivo spese per utenze nelle more della volturazione e spese derivanti da contratti continuativi manutentivi.

Art. 14 – Migliorie

1. Il Concessionario potrà apportare all'Immobile modifiche, addizioni e migliorie solo previa autorizzazione scritta del competente Servizio tecnico del Comune concedente e, comunque, previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi, a condizione che tali migliorie:
 - non comportino nocumento alla solidità strutturale degli stessi;
 - siano realizzate in conformità alla normativa (anche regolamentare) pro-tempore vigente;
 - non comportino aumenti di volumetria o variazioni della sagoma;
 - non determinino alcun aggravio di oneri fiscali o di altro genere ovvero alcun pregiudizio a carico del Comune.
2. In caso di violazione da parte del Concessionario del divieto di apportare addizioni, modifiche, migliorie senza il preventivo consenso scritto del Concedente, quest'ultimo avrà diritto di chiedere e di ottenere immediatamente la rimessione in pristino dell'immobile, a cura e spese del Concessionario, fermo restando il diritto del Concedente di richiedere il risarcimento dei danni subiti e fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 27.
3. Il Concessionario sosterrà tutti i costi relativi alle predette modifiche/addizioni/migliorie e sarà integralmente responsabile nei confronti del Concedente per ogni conseguenza pregiudizievole e danno causato - direttamente e/o indirettamente - all'Immobile e/o ai relativi impianti e/o a terze parti in qualsivoglia modo derivante dalle predette modifiche/addizioni/migliorie, così come per ogni violazione di legge, inclusa la normativa ambientale.

Art 15 – Esonero di responsabilità

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità per i danni derivanti e/o causati a beni, all'Immobile e/o a soggetti terzi dall'esercizio della propria attività nell'Immobile, impegnandosi sin d'ora a tenere il Concedente manlevato ed indenne rispetto ad ogni e qualsivoglia pregiudizio che lo stesso dovesse - direttamente o indirettamente - subire in conseguenza dell'utilizzazione dell'Immobile da parte del Concessionario.
2. Il Concessionario esonera Il Concedente da qualsivoglia responsabilità per danni diretti e/o indiretti che dovessero derivarle da fatti od omissioni di altri utilizzatori dello stabile e/o terzi.
3. Il Concessionario rinuncia sin d'ora a far valere nei confronti del Concedente ogni diritto o azione per danni, compreso il mancato guadagno, che possano derivare dalle seguenti circostanze, se non imputabili al Concedente:

- (a) guasto e conseguente interruzione di sistemi e servizi;
- (b) incendio, perdite d'acqua, inquinamento o umidità od ogni altra circostanza che possa danneggiare beni di proprietà del Concessionario o beni installati dalla stessa presso l'Immobile;
- (c) furto o altri reati commessi all'interno dell'Immobile, in relazione ai quali Il Concedente non assume alcun obbligo di sorveglianza;
- (d) sospensione, dovuta a cause di Forza Maggiore, della fornitura di acqua o energia;
- (e) distruzione completa o parziale dell'Immobile.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti il Concessionario stipulerà idonea polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 24.

Art 16 – Riconsegna dell'Immobile

1. Al termine della Concessione il Concessionario sarà tenuto a riconsegnare l'Immobile e le inerenti dotazioni strumentali in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso.
2. Per ogni modifica-addizione-miglioria eventualmente apportata all'Immobile il Concedente sarà libero di decidere di trattenere le stesse, senza diritto alcuno da parte del Concessionario di ricevere dal Concedente il riconoscimento di alcuna indennità o altra somma per qualsivoglia titolo.
3. Con riferimento a quanto previsto dal comma 2, le Parti precisano che, anche in deroga a quanto previsto dagli artt. 1592 e 1593 c.c., nulla competerà al Concessionario a titolo di indennità e/o rimborsi neppure nel caso in cui eventuali migliorie e addizioni apportate all'Immobile siano da ritenersi non separabili dall'Immobile stesso, né il valore di dette migliorie e addizioni potrà essere addotto in compensazione di eventuali deterioramenti riscontrati nell'Immobile alla cessazione del presente Contratto.
4. Parimenti, al termine della concessione, i locali annessi rimarranno di proprietà dell'Ente concedente, con esclusione di alcun diritto di rivalsa da parte del Concessionario. Arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche rimarranno nella disponibilità del Concessionario.
5. Al termine della Concessione, la riconsegna di locali, arredi, impianti, attrezzature e dotazioni informatiche avverrà con redazione di verbale-inventario finale, redatto a cura e spese del Concessionario, sottoscritto da entrambi i contraenti e formalizzato a mezzo verbale di riconsegna, parimenti sottoscritto.
6. Al termine della Concessione, per qualsiasi ragione, il nuovo affidatario della concessione sarà obbligato ad acquistare, e il gestore sarà obbligato a vendere, previo inventario, le scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in-First out).
7. In caso di ritardo nella restituzione dell'Immobile, il Concedente applicherà le penali previste per tale fattispecie al successivo articolo 27, fermo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 17 – Garanzia di continuità del Servizio

1. L'erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione;
2. In ogni caso, la sospensione o l'interruzione del servizio dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ASL competente;

3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione o l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.
4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.

Art. 18– Divieto di cessione della Convenzione e di subconcessione

1. Sono vietate la cessione e la sub-concessione della Convenzione che sarà stipulata tra Concedente Concessionario.
2. È fatto divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico.
3. Il subappalto della attività accessorie è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 188 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 19 -Regole particolari relative alla Concessione della Farmacia

(PERSONALE DIPENDENTE-RIMANENZE DI MAGAZZINO- ULTERIORI NORME AFFERENTI IL TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE).

1. Il Concessionario, in qualità di avente causa, si impegna a farsi carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali, ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente alle stipule inerenti e conseguenti.
2. All'inizio della Concessione i dipendenti impiegati nella farmacia comunale con contratto a tempo indeterminato, dipendenti del Concessionario uscente, dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario (Allegato 2).
3. Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. Lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicabile è il CCNL “Dipendenti delle farmacia private” entrato in vigore il 1 novembre 2021, codice CNEL H121. I contratti già in essere proseguiranno, parimenti a tempo pieno ed indeterminato, con l'inizio della Concessione.
4. Il Concessionario, inoltre, dovrà riconoscere al concessionario uscente, previo inventario, il valore delle scorte che si troveranno in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in – First Out).
 - i prodotti eventualmente scaduti alla data di inventariazione non verranno ricompresi tra quelli oggetto di cessione;
 - la valorizzazione delle giacenze di magazzino avverrà al costo specifico di acquisto o, ove non disponibile, al costo di acquisto medio considerata la scontistica contrattuale media praticata dai fornitori principali,
 - il corrispettivo della cessione delle rimanenze di magazzino, previa emissione di fattura fiscale, verrà versato dal nuovo Concessionario in favore del Concessionario uscente, a mezzo bonifico bancario
- 5 Per la gestione della struttura il Concessionario si obbliga ad impiegare esclusivamente figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste in possesso dei requisiti necessari per i servizi offerti.
6. Il Concessionario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e nei confronti del personale comunque impiegato nello svolgimento dei servizi, ivi comprese le figure operanti con formule contrattuali “atipiche” o, se trattasi di cooperativa, nei confronti dei soci, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, comprese quelle in

tema di igiene e sicurezza previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

7. Per l'intera durata della concessione, il Concessionario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, come individuati in sede di gara e vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
8. Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.
9. Il Concessionario riconosce che il Comune è estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra lo stesso ed il proprio personale.
10. Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Concedente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedono il pagamento di contributi dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
11. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche di uno solo degli obblighi contrattuali di cui ai precedenti commi, il Concedente procederà con l'irrogazione di penali come indicato nell'art 27.
12. In caso di reiterate violazioni degli obblighi, il Concedente avrà facoltà di dichiarare il contratto risolto di diritto.

Art. 20- Gestione del personale e flessibilità organizzativa

1. Il Concessionario assume a proprio carico tutti i rischi di impresa derivanti dalla gestione del Servizio. Nel progetto di gestione dovrà essere indicato in maniera precisa il personale presente con indicazione dell'inquadramento professionale, retributivo e contributivo.
2. Il Concessionario organizza la farmacia dotandola di risorse umane non inferiori a quelle minime indicate in sede di offerta, nel rispetto dei requisiti, dei titoli di studio e delle abilitazioni professionali ove richieste dall'ordinamento in relazione alla singola professionalità impiegata.
3. L'organizzazione e la direzione tecnica della farmacia è assicurata, come indicato all'art. 8, dalla figura del direttore, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'assenza delle cause di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
4. Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge, essendo la stessa una struttura incardinata nel SSN, impegnata a perseguire obiettivi di assistenza sanitaria previa autorizzazione-concessione regionale.
5. Il direttore si interfaccia con il Concedente per tutti gli aspetti relativi al servizio, ferma la facoltà di delega per specifici adempimenti previsti dalla documentazione di gara (es. profili contabili).
6. Il personale opera secondo principi di competenza, professionalità e cortesia nei confronti dell'utenza, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
7. Il Concessionario dovrà garantire continuamente i servizi richiesti, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

Art. 21 – Formazione e aggiornamento del personale

1. Il Concessionario si impegna a promuovere la partecipazione del personale impiegato ad iniziative di formazione e aggiornamento di carattere obbligatorio previste dalle vigenti normative.
2. La documentazione che attesta la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento del personale dovrà essere consultabile presso la struttura.

Art. 22 – Norme in materia di sicurezza

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza degli adempimenti in materia d'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Comune non è tenuto alla redazione del DUVRI, previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in quanto essendo la farmacia in un immobile di proprietà privata non c'è commistione tra i lavoratori della farmacia e i dipendenti comunali.
3. Il Concessionario, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare all'interno della farmacia; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.
4. Per quanto riguarda l'emergenza antincendio, il Concessionario è tenuto a rispettare norme del D.M. del 01/09/2021 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Art. 23 Garanzia definitiva

1. A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la Convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario, ai fini della stipulazione della Convenzione, dovrà costituire a favore del Comune di Vinovo una "GARANZIA DEFINITIVA", pari al 10% della sommatoria del Canone Minimo Garantito, per l'intera durata della Concessione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023. Si applicano, ove spettanti, le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 117 del Codice, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
3. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n.910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 comma 1;
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia fidejussoria dovrà prevedere, comunque, l'obbligo del fideiussore sino alla liberazione del debitore principale dalle proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente concedente.

6. La garanzia può esser formulata anche con durata almeno biennale ed il debitore si impegna a mantenerla attiva, con obbligo di clausola di rinnovo tacito in assenza di lettera di disdetta da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza, sino al termine di durata della concessione, pena la risoluzione della concessione.
7. Copia della quietanza di rinnovo dovrà essere presentata all'Ente concedente ad ogni scadenza periodica, almeno 30 giorni prima della data di scadenza, pena la risoluzione della Concessione.
8. In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art-24 Responsabilità per danni e coperture assicurative

1. Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del Servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.
2. Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.
3. Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della Concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nella Convenzione e nei Documenti Contrattuali e nella Carta dei Servizi e negli atti a essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.
4. A tale fine, il Concessionario deve stipulare, a propria cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo (RTC-RCO), che preveda il tacito rinnovo, impegnandosi a mantenerla attiva sino al termine della durata della concessione, con un massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.
5. Il Concessionario deve altresì stipulare, a propria cura e spese, una specifica polizza assicurativa a copertura del rischio locativo, relativamente all'immobile oggetto della concessione. La polizza dovrà prevedere un massimale di almeno € 1.000.000,00.
6. Resteranno comunque a carico del Concessionario tutte le franchigie o eventuali scoperti previsti dalle polizze assicurative di cui ai commi 4 e 5; il Concessionario è comunque responsabile dei danni per qualsiasi motivo non messi in liquidazione dalla Compagnia di assicurazione, al cui risarcimento sarà tenuto a provvedere direttamente.
7. Copia delle suddette polizze assicurative RCT-RCO ed a copertura del rischio locativo, debitamente quietanzata, deve essere trasmessa all'Ente concedente prima della stipula del contratto.
8. Copia delle quietanze di rinnovo delle polizze di cui ai commi 4 e 5 dovrà altresì essere presentata all'Ente concedente ad ogni successiva scadenza periodica, per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione della Concessione.

Art 25. – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Il Comune potrà procedere alla risoluzione della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 [*Clausola risolutiva espressa*] del Codice Civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del citato articolo 1456, nei seguenti casi

- a) nelle ipotesi stabilite dall'articolo 190 [*Risoluzione e recesso*], comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) mancato rilascio dell'autorizzazione all'apertura della Farmacia;
- c) sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula dei contratti con pubbliche amministrazioni;
- d) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali, scioglimento o cessazione dello stesso;
- e) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 3 giorni non comunicata all'Ente e/o alla ASL competente e/o da questi non autorizzata, esclusi i casi di Forza Maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti tali dall'Ente;
- f) inosservanza del divieto di cessione della Convenzione e di subconcessione della gestione del Servizio, od anche solo parte dello stesso; decadenza del Comune dell'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario
- g) ricorso all'abusivismo professionale;
- h) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- i) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- j) mancata sottoscrizione o reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della garanzia definitiva di cui al precedente articolo 18 [*Garanzia definitiva*] e/o anche solo di una delle cauzioni e/o delle coperture assicurative di cui al precedente articolo 19 [*Assicurazioni*];
- k) mancata redazione della Carta dei servizi entro 6 mesi dalla sottoscrizione della convenzione;
- l) violazione gli obblighi di tracciabilità di cui al successivo Articolo 25 [*Tracciabilità dei flussi finanziari*];
- m) impiego di personale non dipendente;
- n) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- o) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzioni;
- p) perdita dei requisiti soggettivi e/o delle qualifiche la cui sussistenza in capo al Concessionario è necessaria ai fini della corretta esecuzione della Concessione;
- q) destinazione del locale concesso per il servizio ad uso diverso da quello previsto nel presente capitolato;
- r) nelle altre ipotesi espressamente previste dalla presente Convenzione.

2. Resta ferma la facoltà del Comune, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1455 del Codice Civile e dal presente Articolo, di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile in casi di gravi inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Convenzione. In tale ipotesi, il Comune contesterà al Concessionario, in forma scritta, l'inadempimento rilevato, invitando il medesimo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, ovvero qualora le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all'inadempimento contestato, il Comune potrà decidere di risolvere la presente Convenzione. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del Codice Civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, le somme dovute dal Concessionario in favore del Comune, fatto espressamente salvo il maggior danno, saranno così determinate:
 - a) tutti i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Comune in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l'importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che il Comune abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Concessione per porre rimedio all'inadempimento della Concessionaria;
 - b) tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo concessionario;
 - c) le penali maturate e non recuperate a carico del Concessionario.
4. Nelle ipotesi disciplinata al precedente paragrafo 2 (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune, qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata, potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta, ai sensi del successivo articolo 27, tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli, anche solo potenziali, che ne siano derivati. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.
5. Il Comune si potrà rivalere sulla garanzia definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno, fatto salvo espressamente il maggior danno che dovesse eccedere l'importo della garanzia definitiva. Ove il Comune si avvalga della garanzia definitiva, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirla.
6. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del Codice Civile e del Dlgs 36/2023 e smi. in materia di risoluzione del contratto.

Art 26 – Recesso

1. Il Comune potrà recedere dalla presente Convenzione ai sensi dell'articolo 190 [*Recesso*] del Codice dei Contratti Pubblici con le modalità e gli effetti disciplinati dal presente articolo.
2. In caso di recesso di cui al presente articolo, il Comune dovrà riconoscere al Concessionario:
 - a) il valore dei lavori eseguiti nell'Immobile espressamente autorizzati dal Concedente, al netto degli ammortamenti;
 - b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione di tassi di interesse;
 - c) un indennizzo, a titolo di mancato guadagno, pari al 2 % (due per cento) degli utili previsti nel Piano Economico Finanziario.
3. Le somme di cui al precedente paragrafo 2 si intendono al netto di eventuali penali a carico del Concessionario maturate ai sensi della presente Convenzione e dei Documenti Contrattuali e non corrisposte all'Ente alla data del recesso.
4. L'efficacia del recesso è sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario delle somme di cui al precedente paragrafo 2 ai sensi del disposto di cui all'articolo 190 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art 27 – Penali e risarcimento del maggior danno

1. Qualora, durante lo svolgimento del Servizio oggetto di Concessione, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui alla Convenzione e ai Documenti Contrattuali nonché della normativa dallo stesso richiamata e/o comunque di intervenuta vigenza, il Concedente procederà all'applicazione di penali pecuniarie da un minimo di € 500,00 (ad eccezione di quanto previsto all'art. 25) ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata, secondo il valore di seguito indicato, ovvero secondo il valore che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione, nei casi di seguito indicati:
 - a) mancata presenza presso l'esercizio di vendita di figura professionale abilitata all'esercizio della professione di farmacista:
 - euro 1.000,00 (milleeuro/00) al giorno, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall' articolo 25;
 - b) interruzione del Servizio, non preventivamente comunicata all'Autorità sanitaria e/o da quest'ultima non autorizzata, oltre che non comunicata all'Amministrazione comunale, sino ad un massimo di 5 giorni:
 - euro 1.000,00 (cinquecento/00) al giorno (oltre i 5 giorni verrà applicato quanto previsto dall' articolo 25);
 - c) mancato rispetto, anche parziale, degli orari di apertura dell'esercizio, come da STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI e come eventualmente ulteriormente ampliati nella carta dei servizi predisposta dall'aggiudicatario:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - d) mancato rispetto, anche parziale, dei turni di servizio:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - e) mancata e/o tardiva redazione della CARTA DEI SERVIZI, e/o redazione del documento in modo non conforme al presente CSA e agli allegati da esso richiamati:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00)
 - f) mancata erogazione dei servizi indicati nel documento STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI e/o erogazione inferiore/difforme rispetto ai minimi ivi previsti:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - g) mancata erogazione dei servizi ulteriormente offerti in sede di Gara e/o erogazione inferiore/difforme rispetto a quanto ivi previsto:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - h) mancato rispetto, anche parziale, e/o tardivo adempimento ad ognuno degli obblighi di cui all'articolo 8:
 - da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00);
 - i) mancato rispetto, e/o tardivo adempimento, dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, copia del bilancio di esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente:

- da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila);

j) ritardo nel pagamento delle rate di Canone dovuto al Comune:

- interessi di mora come determinati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a cui si applica la maggiorazione prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 192/2012;

k] ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo competenti, anche se non compresa nella casistica di cui alle lettere precedenti:

- da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00).

2. È fatta salva la facoltà del Concedente, per i casi di particolare gravità e/o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 26.
3. Le penali di cui al presente articolo sono esigibili dal momento del fatto e cumulabili in presenza di più violazioni.
4. Le penali saranno in ogni caso commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate ed alla loro reiterazione da parte del Concessionario, come previsto dal comma 1 e sino all'importo massimo di cui al medesimo comma, fatte salve le più gravi conseguenze previste dall'art. 26.
5. Gli inerenti importi saranno oggetto di rivalutazione con cadenza quinquennale in base all'indice ISTAT FOI a far data dalla stipula del contratto.
6. Il Comune richiederà il pagamento della penale attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
7. Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Art 28. Clausola di salvaguardia sociale

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e le esigenze tecnico organizzative, l'affidatario si impegna, nei termini stabiliti dai contratti collettivi di settore, ad assorbire nel proprio organico in via prioritaria il personale impiegato nel servizio nel precedente affidamento ai sensi di quanto previsto all'art. 57 del D.Lgs 36/2023. Il Concessionario è altresì obbligato all'osservanza delle norme orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.
2. Si precisa che il personale attuale in carico alla concessionaria uscente, suddiviso per qualifica e monte ore, per l'espletamento di gran parte dei servizi di cui al presente capitolato, è indicato nell'Allegato "Elenco del personale in servizio".

Art. 29 - Stipula del Convenzione

1. Il Concessionario è obbligato alla stipula della relativa convenzione, che verrà redatto come da "Schema di Convenzione".
2. Qualora, senza giustificati motivi, il medesimo non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione.
3. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del Convenzione.

4. La stipula della Convenzione in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica, è subordinata:
- all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia in capo all'impresa aggiudicataria;
 - alla prova documentale di tutti i requisiti previsti per l'accesso alla gara e precedentemente autocertificati;
 - all'attestazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010 e s.m.;
 - alla costituzione della cauzione definitiva;
 - alla presentazione delle polizze assicurative e delle relative quietanze.
 - al versamento dei diritti e spese contrattuali;
5. Costituiscono parti integranti del contratto:
- la matrice rischi;
 - il presente Capitolato di Gestione;
 - gli Standard Minimi di Qualità e Quantità delle Prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia;
 - il Piano Economico Finanziario e relativa relazione presentati in sede di gara.
 - il bando di gara e tutti i documenti predisposti dal Concedente in relazione alla Gara (di seguito i "Documenti di gara");
 - offerta presentata dal Concessionario nell'ambito della Gara.

Art 30- Spese a carico del Concessionario

1. Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali l'imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad iva), i diritti di rogito ed ogni altro tributo, così come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per l'effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della L. 03.08.2010, n. 136 e s.m.i.
2. Il contratto sarà di diritto risolto ex art. 1456 del Codice Civile qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art. 3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Art. 32 – Ulteriori obblighi

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", il Concessionario dovrà conformarsi agli obblighi di comportamento previsti dal CODICE DI

COMPORTAMENTO dei dipendenti del Comune di Vinovo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 16.01.2023, reperibile sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice. Pena la risoluzione del contratto.

2. Il Concessionario dovrà sottoscrivere il “PATTO DI INTEGRITÀ” allegato alla documentazione di gara.
3. L'espressa accettazione del “PATTO DI INTEGRITÀ” è condizione di ammissione alla procedura di gara.

Art 33 - Norme finali di garanzie

1. Il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo ed a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Vinovo che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Vinovo.

Art. 34 - Foro competente

1. Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale e il Concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il Concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione Comunale, in attesa che vengano assunte le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della concessione.
2. Per tutte le controversie, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa) che dovessero insorgere sarà competente il Foro di Torino.

Art. 35 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il Comune di Vinovo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi agli utenti, designa il concessionario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
2. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare:
 - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
 - non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione. In quest'ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso all'Amministrazione;
 - dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
3. Si rileva che ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, il concessionario è comunque obbligato in solido con il titolare, per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.

4. L'Amministrazione si riserva comunque di dettagliare con precisione, mediante apposito contratto, i termini del trattamento a seguito dell'indicazione da parte della Ditta aggiudicataria delle persone incaricate al trattamento.

Art. 36 - Domicilio legale

1. Il Concessionario, ai fini della presente Convenzione, elegge domicilio in Vinovo (TO), via Europa 8.
2. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC.

Art. 37 - Responsabile del Progetto

1. Responsabile unico del progetto è il Dirigente dell'Area Amministrativa. Dott. Gianluca Marannano
email area.amministrativa@comune.vinovo.to.it

ALL.1

FARMACIA COMUNALE SPESE CONDOMINIALI			
		PREVENTIVO 2025	2024
SUB. 7	COMUNE DI VINOVO (PROP)FARMACIA COMUNALE	1350,00	1.460,75

ALL.2

		FARMACIA COMUNALE	
N	ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO	Contratto - livello	monte ore settimanali
1	direttore	CCNL H121 Farmacie private Federfarma - livello Area Q1	40